

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2017
548/2017/R/GAS

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL
CONSIGLIO DI STATO 3356/2016 E 3552/2016, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFE DI RIGASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 312/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 19/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 19/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 335/2014/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 415/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 652/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 652/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 625/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 625/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 392/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/GAS);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 3 settembre 2014 (di seguito: decreto 3 settembre 2014);
- la decisione della Commissione Europea (di seguito: Commissione) del 9 gennaio 2015 C(2015) 72 *final* (di seguito: decisione C(2015)72);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 12 giugno 2015, 1360 (di seguito: sentenza 1360/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 23 luglio 2015, 1795 (di seguito: sentenza 1795/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 5 agosto 2015, 1886 (di seguito: sentenza 1886/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

FATTI:

1. Con deliberazione ARG/gas 92/08 sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012, prorogati con deliberazione 237/2012/R/GAS per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013.
2. Con deliberazione 272/2013/R/GAS, l’Autorità ha integrato marginalmente i predetti criteri per tener conto dei casi di rinuncia o di revoca dell’esenzione dal diritto di accesso di terzi ottenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: esenzione).
3. Con deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (*RTRG*) per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, confermando l’applicazione delle disposizioni della deliberazione 272/2013/R/GAS in materia di fattore di copertura

dei ricavi (originariamente denominato fattore di garanzia) nei casi di rinuncia o revoca di un'esenzione.

4. Con deliberazione 19/2014/R/GAS, l'Autorità ha integrato la regolazione in materia di condizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, con riferimento ai casi di rinuncia all'esenzione, al fine di introdurre forme di riequilibrio delle posizioni contrattuali.
5. Con decreto 3 settembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha accolto l'istanza della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. (di seguito: OLT) di rinuncia all'esenzione relativa al 100% della capacità del proprio terminale *offshore* per un periodo di 20 anni, precedentemente accordata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009, individuando al contempo il terminale come *"infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas"*, in grado di *"contribuire significativamente all'economicità e alla concorrenza della fornitura di gas naturale"*.
6. La Commissione, con decisione C(2015)72, pur non sollevando obiezioni in relazione all'accettazione della richiesta di rinuncia all'esenzione avanzata da OLT, ha evidenziato che *"la rinuncia a un'esenzione può dare luogo a elusioni o violazione delle norme regolamentari o a tentativi di esercitare un onere eccessivo sul regime regolato usufruendo dell'esenzione"* e che, di conseguenza, le autorità nazionali sono tenute a *"prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione capace di indurre indebitamente altre infrastrutture a presentare domande di esenzione per poi chiedere di rinunciare in seguito"*. In tale prospettiva, la Commissione ha evidenziato come grazie alla deliberazione 272/2013/R/GAS, che *"esclude infrastrutture già oggetto di esenzione da una remunerazione aggiuntiva fornita nell'ambito del regime regolato"*, la rinuncia all'esenzione da parte di OLT non rischia di dare luogo al paventato abuso del regime di esenzione.
7. In conseguenza degli atti richiamati ai precedenti punti 5 e 6, quindi, a decorrere dal 20 dicembre 2013, la società OLT esercisce il proprio terminale di rigassificazione in regime c.d. regolato e ha iniziato a beneficiare del c.d. fattore di copertura dei ricavi, con le limitazioni introdotte dalla deliberazione 272/2013/R/GAS (confermate anche dalla *RTRG*) per i casi di rinuncia all'esenzione.
8. Più in dettaglio, con deliberazione 415/2014/R/GAS, di chiusura dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio in via definitiva le tariffe della società OLT relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e all'anno 2014. Inoltre, con deliberazione 652/2014/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa della società OLT per l'anno 2015, tenendo conto degli esiti dei supplementi di istruttoria di cui alla deliberazione 415/2014/R/GAS. Infine, con deliberazioni 625/2015/R/GAS e 392/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato le tariffe della società OLT rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, prevedendo contestualmente di adeguare tali tariffe, ove necessario, in esito alla decisione del Consiglio di Stato in relazione ai contenziosi in essere.

9. Rispetto al quadro regolatorio sopra richiamato, nonché alle specifiche determinazioni assunte dall'Autorità in merito alle tariffe della società OLT, si è attivato, su iniziativa di quest'ultima società, un pesante ed esteso contenzioso che ha condotto ai seguenti esiti.
10. Con sentenza 3356/2016, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell'Autorità, confermando le sentenze 1795/2015 e 1886/2015, con le quali il Tar Lombardia aveva parzialmente annullato le deliberazioni 415/2014/R/GAS e 652/2014/R/GAS di determinazione tariffaria per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 e 2015. In particolare, con tali pronunce è stato stabilito che:
- (a) i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio, nel caso di OLT, non possono essere trattati alla stregua di servizi ulteriori, in quanto, in ragione delle specificità dell'impianto, devono essere ricondotti nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
 - (b) il costo operativo relativo all'anno 2014 deve essere determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo per il medesimo anno;
 - (c) i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale, al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali alla catena di rigassificazione (coperte dal coefficiente Q_{CP}), devono essere inclusi nei costi operativi riconosciuti, in ragione delle specificità dell'impianto *offshore* di OLT.
11. Con sentenza 3552/2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di OLT, riformando la sentenza 1360/2016 con la quale il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso della medesima società avverso i criteri di regolazione tariffaria e di accesso per i casi di rinuncia dell'esonero, introdotti dalle sopra citate deliberazioni 272/2013/R/GAS, 438/2013/R/GAS e 19/2014/R/GAS. In particolare, il Consiglio di Stato:
- (d) ha annullato la deliberazione 272/2013/R/GAS e la *RTRG* nella parte in cui introducevano una limitazione al livello dei ricavi garantiti dall'istituto del fattore di copertura dei ricavi, escludendo la remunerazione addizionale riconosciuta a titolo di incentivo agli investimenti per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
 - (e) ha annullato la deliberazione 19/2014/R/GAS in quanto introduceva una disciplina ritenuta irragionevolmente e immotivatamente penalizzante per OLT; ciò anche in ragione del fatto che OLT aveva concluso il contratto di allacciamento con l'impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.a. – di seguito: Snam) in data 28 febbraio 2008, ossia in un momento anteriore a quello in cui ha ottenuto l'esonero (intervenuta nel 2009); in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto particolarmente penalizzante l'obbligo previsto per il terminale di assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per 20 anni, pena l'obbligo di restituire le somme già eventualmente percepite a titolo di fattore di copertura dei ricavi, in funzione del quale era imposto l'onere di fornire una garanzia di pagamento a favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA).

12. Con deliberazione 607/2016/R/GAS, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, al fine di:
- accertare se, alla luce di quanto disposto dalla Commissione con decisione C(2015)72, la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, oppure, in forza dell'annullamento della deliberazione 272/2013/R/GAS e della *RTRG* nella parte in cui introducevano una limitazione al livello dei ricavi garantiti, debbano ritenersi ripristinati gli effetti dell'esenzione concessa alla società;
 - rideterminare le tariffe di rigassificazione di OLT relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, prevedendo che:
 - nell'ambito del procedimento siano acquisiti, in particolare, gli ulteriori dati e informazioni di natura tecnica e contabile relativi alla produzione di energia elettrica a bordo del terminale necessari al fine di definire criteri specifici per la quantificazione e la relativa valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato a tale scopo, nonché per la determinazione del corrispettivo Q_{CP} ;
 - all'esito del procedimento, qualora debba ritenersi che la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, siano anche rideterminati gli importi dovuti a OLT a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 e 2015.
13. Con la medesima deliberazione 607/2016/R/GAS, inoltre, poiché solo all'esito dell'accertamento sull'applicabilità o meno degli effetti dell'originaria esenzione sarà chiarito il quadro regolatorio applicabile in tema di accesso al servizio di trasporto, e delle relative disposizioni in tema di garanzia, l'Autorità ha chiarito che sino all'esito di tale accertamento CSEA non ha titolo per procedere alla restituzione della garanzia resa da OLT ai sensi della deliberazione 19/2014/R/GAS.
14. Le ragioni e gli argomenti che stanno a base della delimitazione dell'oggetto delle attività istruttorie richiamate al punto 12 e dei profili della regolazione interessati dal presente procedimento sono illustrati in modo approfondito e completo dalla motivazione della deliberazione 607/2016/R/GAS, alla quale integralmente si rinvia.
15. Nell'ambito del presente procedimento, oltre ai documenti richiamati nella deliberazione 607/2016/R/GAS, è stata altresì acquisita la seguente documentazione:
- comunicazione di OLT in data 10 gennaio 2017 (prot. Autorità 633/A del 10 gennaio 2017);
 - comunicazione di OLT in data 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14722/A del 14 aprile 2017).
16. Inoltre, nei mesi di maggio e di giugno 2017 si sono svolti alcuni incontri tecnici tra gli Uffici dell'Autorità e OLT volti a verificare, con riferimento ai profili richiamati nelle precedenti lettere (a), (b), (c), (d), (e) (cfr. punti 10 e 11), specifiche esigenze della società, nonché possibili meccanismi volti a promuovere l'efficienza del terminale cui condizionare il riconoscimento pieno del fattore correttivo dei ricavi.
17. Con nota in data 10 luglio 2017 (prot. Autorità P/23417 del 10 luglio 2017), il responsabile del procedimento ha comunicato a OLT le risultanze dell'istruttoria ai

sensi dell'articolo 16 del dPR 244/01. A tale comunicazione ha fatto seguito una nota in data 11 luglio 2017 (prot. Autorità 23609/A del 11 luglio 2017) con la quale OLT, pur svolgendo considerazioni critiche su alcune valutazioni di contesto e di analisi svolte dal responsabile del procedimento, tuttavia *“in una valutazione complessiva delle decisioni che la direzione competente intende proporre all’Autorità”*, la società *“ritiene di non opporsi a tali decisioni, sull’assunto che le stesse potranno essere condivise dall’Autorità nei termini rappresentati nella comunicazione”*.

VALUTAZIONI:

18. Nel valutare i profili oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato, richiamati nella parte in fatto – cfr. lettere (a), (b), (c), (d), (e) (punti 10 e 11) – per comodità espositiva, si procederà come segue. Nella *Sezione A*, saranno compiute le valutazioni relative al profilo di cui alla richiamata lettera (d) in merito all'accertamento della sussistenza dei presupposti per beneficiare o meno della rinuncia all'esenzione, nonché alla valutazione del tema dei limiti applicativi al fattore di copertura dei ricavi. Nella *Sezione B*, saranno svolte le valutazioni afferenti alla determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione erogato nel periodo 20-31 dicembre 2013 e negli anni dal 2014 al 2017, dando separata evidenza ai profili dei servizi marittimi, dei costi operativi relativi all'anno 2014 e dei costi per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alle richiamate lettere (a), (b) e (c). Infine, nella *Sezione C* saranno affrontati alcuni aspetti relativi all'accesso al servizio di trasporto del gas naturale di cui alla richiamata lettera (e).

A. Sulla sussistenza degli effetti della rinuncia all'esenzione e su possibili limiti all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi.

19. Come chiarito nella deliberazione 607/2016/R/GAS, la necessità di accertare se, alla luce di quanto disposto dalla Commissione con decisione C(2015)72, la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, dipende dal fatto che la Commissione, in tale decisione, resa sul procedimento di rinuncia all'esenzione da parte di OLT, aveva chiarito che la regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 272/2013/R/GAS (e successivamente alla *RTRG*) era una misura coerente con la finalità di evitare che la rinuncia determinasse oneri impropri per il sistema a carico della collettività. Il sopravvenuto venir meno di tale misura, pertanto, pone il dubbio che sia venuto meno anche uno dei presupposti della rinuncia stessa.

20. Tuttavia, anche alla luce di una attenta lettura della stessa sentenza 3552/2016 coordinata con la normativa comunitaria e nazionale in tema di esenzione, deve ritenersi che l'annullamento della richiamata regolazione dell'Autorità non può aver esaurito il potere di quest'ultima di rideterminarsi in merito alla rinuncia all'esenzione e alla verifica del richiamato presupposto che la rinuncia non determini oneri impropri per il sistema.

21. Come detto, infatti, tale presupposto è stato sancito sia dalla decisione C(2015)72 della Commissione sia dal decreto 3 settembre 2014 che, prescrivendo espressamente che dalla rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, rimette all’Autorità, nell’ambito delle sue competenze, la verifica della pertinenza dei costi sostenuti per la realizzazione del terminale e la relativa ammissibilità. La decisione C(2015)72 e il decreto 3 settembre 2014 non sono stati incisi dalla sentenza 3556/2016, con cui il Consiglio di Stato si è limitato ad annullare la regolazione dell’Autorità sul presupposto per cui quest’ultima, nell’adozione dei suoi provvedimenti di regolazione generale, non avrebbe *“chiarito il motivo per il quale un terminale, comunque soggetto all’obbligo di garantire l’accesso ai terzi, debba ritenersi, per il solo fatto di avere rinunciato all’esonero dal relativo regime, meno meritevole di tutela rispetto a un terminale soggetto ai medesimi obblighi, ma che non aveva interesse a richiedere l’esonero dal TPA (ovvero al quale l’esonero era stata negata)”*.
22. In altre parole, il Consiglio di Stato ha annullato la regolazione dell’Autorità per difetto di motivazione e non perché, come invece sostiene OLT estrapolando alcuni isolati passaggi, avrebbe escluso, una volta per tutte, che dalla rinuncia all’esonero possano derivare oneri impropri, precludendo quindi in radice all’Autorità di regolazione di esprimere il proprio giudizio tecnico-economico, pur a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova motivazione.
23. In conseguenza di quanto sopra, occorre valutare se sia possibile introdurre, e adeguatamente motivare, nuove misure idonee a evitare, in modo ragionevole e proporzionato, che *“la rinuncia all’esonero [possa dare] luogo a elusioni o violazioni di norme regolamentari o a tentativi di esercitare un onere eccessivo sul regime regolato usufruendo dell’esonero”*.
24. In tale prospettiva, pur considerando che la regolazione annullata dal Consiglio di Stato aveva portata generale, le esigenze di motivazione sottolineate dal Consiglio di Stato rendono opportuno compiere una valutazione puntuale rispetto al caso concreto in esame, in particolare in relazione alla valutazione sulla presenza di eventuali oneri impropri derivante dalla specifica rinuncia all’esonero da parte di OLT.
25. In particolare, nel caso di OLT, è possibile ritenere che la rinuncia all’esonero non determinerebbe oneri impropri per il sistema (e, pertanto, sia possibile accertare la sussistenza dei presupposti per riconoscere che la rinuncia all’esonero possa ritenersi efficace) qualora siano introdotti opportuni contrappesi che incentivino adeguatamente la società a conseguire elevate *performance* in termini di massimizzazione dell’allocazione delle capacità di rigassificazione, superando nel contempo i rilievi alla base della decisione del Consiglio di Stato. Tale valutazione si compie nell’attuale percorso di riforma delle modalità di conferimento delle capacità di rigassificazione basate su meccanismi di mercato, come prefigurati dall’Autorità nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS.
26. In tale contesto, e più in dettaglio, appare ragionevole e proporzionata l’introduzione di un meccanismo che escluda dall’automatica applicazione del fattore di copertura dei ricavi una quota della remunerazione addizionale

riconosciuta a titolo di incentivo agli investimenti pari ad un terzo (vale a dire l'1% rispetto al 3% che corrisponde alla maggiorazione della remunerazione complessivamente riconosciuta in forza dei criteri di regolazione introdotti fin dal 2005), collegandone il riconoscimento in proporzione al livello di *performance* in termini di allocazione delle capacità di rigassificazione da parte del terminale.

27. Al riguardo, l'1% di maggiorazione della remunerazione può essere interamente considerato ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi con un conferimento pari al 64% della capacità tecnica del terminale (definita dal comma 1.1, lettera d), della *RTRG*). Ciò in ragione del fatto che, in caso di allocazione della capacità a tariffa regolata, il valore del fattore di copertura si annullerebbe laddove l'impresa riesca a conferire il 64% della capacità del terminale.
28. Inoltre, il meccanismo di incentivazione delle *performance* del terminale sopra prefigurato potrà trovare applicazione solamente se (fintanto che e per il periodo in cui) saranno effettivamente operativi i meccanismi di mercato prospettati nell'ambito del documento 714/2016/R/GAS, quindi, almeno nelle intenzioni dell'Autorità, in un momento successivo all'1 gennaio 2018 (rispetto a tali meccanismi, come peraltro già ampiamente chiarito in tale documento di consultazione, il calcolo del fattore di copertura dei ricavi sarà effettuato non più sulla base dei corrispettivi tariffari ma sulla base degli esiti delle aste).
29. Conseguentemente, per i periodi in cui i predetti meccanismi non siano operativi o le aste per l'allocazione della capacità di rigassificazione non siano effettivamente svolte per cause non imputabili a OLT (anche successivamente all'1 gennaio 2018), troverà applicazione la disciplina ordinaria prevista per la generalità dei terminali non esenti (ai sensi della quale è prevista l'automatica inclusione, nell'ambito del fattore di copertura, dell'intera remunerazione addizionale). Quest'ultima disciplina ordinaria, a maggior ragione, troverà applicazione ai fini della determinazione degli importi da riconoscere a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo pregresso (ossia per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017).

B. Sulla determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni dal 2014 al 2017

30. Le valutazioni funzionali alla rideterminazione delle tariffe relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, devono prendere partitamente in esame i tre profili richiamati nelle lettere (a), (b) e (c) della parte in fatto (cfr. punto 10), nell'ambito dei quali il giudice amministrativo ha stabilito che l'Autorità deve, rispettivamente:
 - ricondurre i costi relativi ai c.d. servizi marittimi nell'ambito del servizio di rigassificazione;
 - rideterminare i costi operativi dell'anno 2014 sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'intero periodo di riferimento;

- includere nella tariffa del servizio di rigassificazione i costi sostenuti per l’approvvigionamento del Gnl necessario all’autoproduzione di energia elettrica, in ragione delle specificità del terminale *offshore* di OLT.
31. Innanzi tutto, con riferimento ai costi relativi ai c.d. servizi marittimi (di cui alla richiamata lettera (a)), da includere nell’ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione, dalla documentazione acquisita, essi risultano pari:
- per il periodo 20-31 dicembre 2013, a 12/365 di €3.126.229,95;
 - per l’anno 2014, a €4.071.070,20;
 - per l’anno 2015, a €4.089.128,00;
 - per l’anno 2016, a €4.071.070,20;
 - per l’anno 2017, a €4.066.999,13 (determinato aggiornando, ai sensi del comma 10.4 della RTRG, il costo operativo riconosciuto per l’anno 2016).
32. Con riferimento, invece, alla rideterminazione del costo operativo riconosciuto per l’anno 2014 sulla base dei costi effettivamente sostenuti durante il medesimo anno (di cui alla richiamata lettera (b)), l’attività istruttoria evidenzia la necessità di riconoscere un maggior costo operativo, comprensivo anche del maggior costo operativo relativo ai c.d. servizi marittimi (*Tug Contract*), complessivamente pari a €3.509.049,20.
33. Da ultimo, con riferimento ai costi sostenuti per l’approvvigionamento del Gnl necessario all’autoproduzione di energia elettrica (di cui alla richiamata lettera (c)), occorre ricordare preliminarmente che, come chiarito anche nella deliberazione 607/2017/R/GAS, l’adempimento alla statuizione del giudice amministrativo richiede che l’Autorità disponga uno specifico criterio di valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato. Un tale criterio, sebbene connesso a specificità del terminale di OLT, presenta inevitabilmente una vocazione applicativa di carattere più generale, applicabile ad altri terminali *offshore* con caratteristiche simili a quelle del terminale in questione.
34. Per questo motivo, oltre che per l’assoluta novità del tema che deve essere approfondito dall’Autorità e che non è mai stato in precedenza affrontato, nell’ambito del procedimento, oltre ad acquisire dati ed elementi di natura tecnica e contabile riferiti alla produzione di energia elettrica a bordo del terminale di OLT, è stato anche avviato uno specifico approfondimento tecnico con il supporto di RSE S.p.a..
35. Attualmente, non risultano ancora conclusi gli approfondimenti necessari a definire il predetto criterio di valorizzazione monetaria. Inoltre, un tale criterio dovrà essere necessariamente improntato a canoni di efficienza, in coerenza coi principi generali che governano la regolazione tariffaria nei settori dell’energia (cfr. articolo 1 della legge 481/95).
36. In tale prospettiva, pertanto, l’applicazione di un tale criterio anche a periodi in cui il servizio di rigassificazione è stato già erogato, deve essere integrato da misure che garantiscano una gradualità nell’applicazione, escludendo eccessive penalizzazioni per l’impresa che, per il periodo pregresso, non ha potuto compiere scelte operative adeguate (anche in termini di soluzioni tecnologiche) rispetto al nuovo criterio di valorizzazione efficiente.

37. A quest'ultimo riguardo, pertanto, al fine di evitare un eccessivo prolungamento e appesantimento dell'attuale procedimento, sembra ragionevole individuare un coefficiente forfetario da applicare ai costi effettivamente sostenuti dalla società ai fini del relativo riconoscimento tariffario, riservando comunque alla società il diritto di conseguire un riconoscimento sulla base del nuovo criterio generale che sarà definito dall'Autorità con successivo provvedimento, qualora l'ammontare conseguente sia maggiore rispetto a quello che deriva dall'applicazione del coefficiente forfetario.
38. Più in particolare, appare a tal fine ragionevole e proporzionato procedere a un riconoscimento in misura almeno pari a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente forfetario, pari all'85%, ai costi effettivamente sostenuti dalla società, salvo il maggior valore che potrebbe risultare dall'applicazione dello specifico criterio di valorizzazione che sarà definito. Al riguardo, dalla documentazione acquisita, i costi da riconoscere nell'ambito dei costi per il servizio di rigassificazione, determinati applicando il coefficiente forfetario dell'85%, risultano pari:
- per l'anno 2015, a €7.480.000,00;
 - per l'anno 2016, a €8.454.273,14;
 - per l'anno 2017, a €8.445.818,86 (determinato aggiornando, ai sensi del comma 10.4 della *RTRG*, il costo operativo riconosciuto per l'anno 2016);
39. Invece, per il periodo decorrente dall'anno 2018, i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica saranno determinati sulla base dello specifico criterio che sarà definito dall'Autorità con successivo provvedimento, anche alla luce delle valutazioni compiute dalla società RSE S.p.a..
40. In conseguenza delle analisi condotte nei precedenti punti da 31 a 39, la rideterminazione dei ricavi di riferimento della società OLT risultano pari:
- per il periodo 20-31 dicembre 2013, a 12/365 di €94.289.780,75 (in luogo di € 91.163.550,80), a cui si aggiungono € 55.192,84 di ricavi riconosciuti a copertura dei costi di misura;
 - per l'anno 2014, a € 98.473.565,66 (in luogo di € 91.875.059,21), a cui si aggiungono €49.668,50 di ricavi riconosciuti a copertura dei costi di misura;
 - per l'anno 2015, a € 167.970.925,98 (in luogo di € 156.401.797,98), a cui si aggiungono €115.230,71 di ricavi riconosciuti a copertura dei costi di misura;
 - per l'anno 2016, a € 163.338.437,08 (in luogo di € 150.637.438,33), a cui si aggiungono €111.491,92 di ricavi riconosciuti a copertura dei costi di misura;
 - per l'anno 2017, a € 158.763.611,92 (in luogo di € 146.250.793,93), a cui si aggiungono €110.889,40 di ricavi riconosciuti a copertura dei costi di misura.
41. Da ultimo, le analisi sopra compiute, anche nell'ambito delle valutazioni svolte in merito alla produzione degli effetti della rinuncia all'esenzione (cfr. *Sezione A*), consentono di procedere anche alla rideterminazione degli importi da riconoscere a OLT a titolo di fattore di copertura dei ricavi per i periodi sopra considerati, comprensivi anche delle partite economiche di competenza del 2016 erogate in

acconto ai sensi della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 6 giugno 2017, 8/2017.

42. In particolare, il fattore di copertura dei ricavi per il periodo pregresso, rideterminato ai sensi di quanto sopra evidenziato sulla base dei ricavi di riferimento come rideterminati ai sensi del presente provvedimento e sulla base della disciplina ordinaria prevista per la generalità dei terminali, risulta pari:
- per il periodo 20-31 dicembre 2013, a € 1.994.810,10 (in luogo di € 1.443.965,51);
 - per l'anno 2014, a €61.515.864,17 (in luogo di €43.063.104,65);
 - per l'anno 2015, a €105.106.647,39 (in luogo di €80.378.834,72);
 - per l'anno 2016, a €100.068.793,12 (in luogo di €92.641.437,16);
43. Pertanto, il conguaglio delle partite economiche afferenti al fattore di copertura dei ricavi di competenza del periodo pregresso ammonta complessivamente a € 51.158.772,74.
44. A quest'ultimo riguardo, peraltro, al fine di contemperare le esigenze finanziarie del sistema e i connessi impatti tariffari senza peraltro pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della società, l'Autorità ritiene opportuno che il predetto conguaglio delle partite economiche afferenti al fattore di copertura dei ricavi, avvenga mediante cinque rate annuali, ciascuna di importo pari a €10.231.754,55, a decorrere dal 2018 in sede di rilascio di nulla osta per l'erogazione delle spettanze del fattore di copertura di competenza dell'anno precedente.

C. Su alcuni aspetti relativi all'accesso al servizio di trasporto del gas naturale

45. Come ampiamente ed esaurientemente argomentato nella deliberazione 607/2016/R/GAS, alla quale integralmente si rinvia (anche in replica alle critiche svolte da OLT su tale profilo con la nota dell'11 luglio 2017), l'accertamento dei presupposti per l'operatività degli effetti della rinuncia all'esenzione comporta, nei rapporti tra OLT e la società Snam Rete Gas S.p.a., l'applicazione della disciplina prevista dalla deliberazione ARG/gas 2/10 in tema di terminali non esenti, con il conseguente perfezionamento tra le due società di un contratto di trasporto di durata di cinque anni (decorrenti dalla data di entrata in esercizio del terminale) per una capacità corrispondente al *send out* massimo del terminale.
46. Inoltre, il suddetto accertamento, comportando l'estinzione dell'obbligo (previsto dalla deliberazione 19/2014/R/GAS) di assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per vent'anni (pena la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di fattore di copertura dei ricavi), fa venire meno i presupposti che, ai sensi della richiamata deliberazione 607/2016/R/GAS, ostavano alla restituzione, da parte di CSEA, della garanzia versata da OLT in adempimento alla citata deliberazione 19/2014/R/GAS. Tale garanzia, pertanto, dovrà essere tempestivamente restituita.

RITENUTO OPPORTUNO:

- concludere il procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS mediante:
 - l'accertamento dei presupposti per l'operatività degli effetti della rinuncia all'esenzione, mediante l'introduzione di uno specifico meccanismo di incentivazione delle *performance* del terminale con riferimento all'allocazione delle capacità di rigassificazione, nei termini ed entro i limiti argomentati alla precedente *Sezione A*;
 - la rideterminazione, nei termini precisati alla precedente *Sezione B*, (i) delle tariffe di rigassificazione relative al servizio prestato da OLT nel periodo 20-31 dicembre 2013 e negli anni dal 2014 al 2017, nonché (ii) degli importi dovuti alla medesima società a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni dal 2014 al 2016;
 - la prescrizione a CSEA, per le ragioni illustrate alla precedente *Sezione C*, di restituire la garanzia versata da OLT ai sensi della deliberazione 19/2014/R/GAS;
- rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare a partire dalle tariffe relative agli anni decorrenti dal 2018, nonché, nel caso di OLT, anche per il periodo pregresso laddove i relativi costi che sarebbero in tal modo riconosciuti si rivelassero più alti di quelli riconosciuto per effetto della rideterminazione operata ai sensi del punto precedente (mediante l'applicazione del coefficiente forfetario descritto alla *Sezione B*)

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016 in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS, adottando le seguenti determinazioni:
 - a. è accertata la sussistenza dei presupposti per riconoscere che la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, condizionatamente all'adozione della misura prevista dalla successiva lettera b;
 - b. con riferimento al terminale di OLT, trovano applicazione le seguenti disposizioni, istitutive di un meccanismo di incentivazione delle *performance* del terminale medesimo:
 - b.1. nei ricavi di riferimento considerati ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, è inclusa anche una quota della remunerazione addizionale riconosciuta alla società a titolo di incentivo corrispondente a due terzi della medesima;
 - b.2. la restante quota di un terzo della remunerazione addizionale riconosciuta a titolo di incentivo è inclusa nei ricavi di riferimento, ai fini

- dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, in modo proporzionale alla capacità di rigassificazione allocata nell'ambito dei meccanismi di mercato, prefigurati dal documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, che saranno adottati in esito al relativo procedimento;
- b.3. l'importo massimo da includere ai sensi del precedente punto b.2 è considerato allorché la capacità di rigassificazione allocata corrisponda almeno al 64% della capacità tecnica del terminale;
 - b.4. nei periodi in cui i meccanismi di mercato richiamati al punto b.2 non siano effettivamente operativi o le aste di allocazione della capacità non siano effettivamente svolte per cause non imputabili a OLT, trova applicazione, in luogo delle disposizioni di cui ai precedenti punti b.1, b.2 e b.3, la disciplina ordinaria in tema di fattore di copertura dei ricavi;
- c. i ricavi di riferimento della società OLT sono determinati in misura pari:
 - i. per il periodo 20-31 dicembre 2013, a 12/365 di €94.289.780,75;
 - ii. per l'anno 2014, a €98.473.565,66;
 - iii. per l'anno 2015, a €167.970.925,98;
 - iv. per l'anno 2016, a €163.338.437,08;
 - v. per l'anno 2017, a €158.763.611,92;
 - d. è rideterminato l'importo da riconoscere ad OLT a titolo di conguaglio per il fattore di copertura dei ricavi relativo al periodo 20-31 dicembre 2013 e agli anni 2014, 2015 e 2016 in misura pari a €51.158.772,74;
 - e. l'importo di cui al precedente punto d. è erogato mediante cinque rate annuali ciascuna di importo pari a € 10.231.754,55, a decorrere dal 2018, contestualmente al rilascio di nulla osta per l'erogazione delle spettanze del fattore di copertura di competenza dell'anno precedente;
 - f. CSEA provvede, non oltre il 30 settembre 2017, a restituire a OLT la garanzia versata dalla società ai sensi della deliberazione 19/2014/R/GAS;
2. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare alle tariffe di rigassificazione relative agli anni decorrenti dal 2018;
 3. di riconoscere a OLT la facoltà di ottenere, limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, la rideterminazione dei ricavi di riferimento di cui alla lettera c), qualora i relativi costi che le sarebbe riconosciuti in forza del criterio di cui al precedente punto 2 fossero superiori a quelli riconosciuti mediante il presente provvedimento;
 4. di notificare il presente provvedimento a OLT;
 5. di notificare il presente provvedimento a CSEA per i seguiti di competenza, nonché alla Commissione Europea e al Ministro dello Sviluppo Economico;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni